



TRIBUNALE DI LIVORNO

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori commercialisti e revisori contabili

Al Consiglio del notariato

ALL'IVG

OGGETTO: disposizioni conseguenti alle previsioni di cui al D.L.n.183/20 in merito alle procedure esecutive aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore

I Giudici dell'esecuzione, dr.Emilia Grassi e dr. Fabrizio Nicoletti e il Giudice delegato ai fallimenti dr. Franco Pastorelli

premesso che il decreto richiamato in oggetto prevede, all'art.13 commi 13 e 14, che :

- 1) *La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, comma 2, c.p.c., del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari;*
- 2) *All'articolo 54-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021";*

DISPONGONO

quanto segue:

- 1)I custodi sono invitati a segnalare ai Giudici dell'esecuzione le procedure aventi ad oggetto beni che costituiscono l'abitazione principale del debitore in cui è fissata l'udienza ex art.569 c.p.c. entro il 30/6/2021.
- 2)I delegati sono invitati a revocare le vendite aventi ad oggetto i medesimi beni fissate entro il 30/6/2021 ed a pubblicare i nuovi avvisi di vendita dopo il 1/7/2021.

Puo' invece procedersi alla pubblicazione degli avvisi di vendita per **i beni diversi da quelli costituenti abitazione principale del debitore**, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento.

3)I custodi ed i delegati si asterranno dal richiedere la emissione dell'ordine di liberazione ex art.560 c.p.c. e dalla esecuzione del **rilascio** del bene oggetto del decreto di trasferimento, nelle procedure aventi ad oggetto beni costituenti abitazione principale del debitore.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale, nella sezione procedure esecutive e concorsuali

Livorno 11/1/2021

I Giudici dell'esecuzione e il Giudice delegato ai fallimenti

dr.Emilia Grassi

dr. Fabrizio Nicoletti

dr. Franco Pastorelli